Civile Ord. Sez. 2 Num. 33912 Anno 2021
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
Data pubblicazione: 12/11/2021

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 26519-2019 proposto da:

SHAH SALEEM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARIANI;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA EL MINISTRO PRO-TRMPORE, PREFETTO DI POTENZA, QUESTURA DI POTENZA;

2021

776

- intimati -

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 02/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

54. R.G. 26519/2019

PREMESSO CHE

Shah Saleem, cittadino del Pakistan, ricorre per cassazione contro provvedimento del 2 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per il "tempo strettamente necessario".

Gli intimati, il Ministero dell'interno, la Prefettura della provincia di Potenza e la Questura di Potenza, non hanno proposto difese.

CONSIDERATO CHE

II. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 13, comma 7 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 24 Costituzione": il ricorrente lamenta che l'udienza sia stata celebrata in assenza di un mediatore di lingua urdu, unica lingua da lui conosciuta.

Il motivo è infondato, in quanto il comma 7 dell'art. 13 d.lgs. 286/1998 prevede che la comunicazione di tutti gli atti concernenti il procedimento di espulsione avvenga in una lingua conosciuta dall'interessato ovvero, dove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Nel caso in esame, come risulta dal verbale dell'udienza, il giudice ha dichiarato che il ricorrente è di lingua urdu e conosce "abbastanza bene" l'italiano e l'inglese; sempre dal verbale risulta che è stata nominata una mediatrice culturale come interprete in lingua inglese e che il rappresentante della Questura ha dedotto che, "nel foglio notizie" sottoscritto dal ricorrente, il medesimo aveva dichiarato di preferire per le notificazioni la lingua inglese – lingua che, va rilevato, è lingua nazionale, insieme all'urdu, del paese di provenienza del ricorrente – così che non è ravvisabile la violazione di legge denunciata.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale